



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione Associazionismo, Accordi Interpro-
fessionali agricoltura biologica

Prot. N. 3690822 Posiz. _____

Roma, 15 FEB. 1996 19 _____

ALL 44

Alle Organizzazioni Pro-
fessionali Agricole

LORO SEDI

OGGETTO: _____

Reg. CEE n. 1935/95 di modifica del Reg. CEE n.
2092/91 sull'agricoltura biologica - Adempimenti

Alle Unioni Nazionali dei
Produttori

LORO SEDI

Agli Organismi di Con-
trollo

LORO SEDI

Alle Regioni e Provin-
ce Autonome

LORO SEDI

Alle Ditte sementiere

LORO SEDI

Ai vivaisti

LORO SEDI

Il Reg. CEE n. 1935/95 del 22 giugno 1995 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9
novembre 1995, serie speciale n. 88, prevede all'articolo 1
l'attuazione di taluni adempimenti da parte degli Stati membri
in merito ai punti che di seguito sono richiamati e sui quali
vengono indicate le linee da seguire per quanto attiene al
nostro Paese.



*Ministero delle Pisuone
Agricole, Alimeriari e Forestali*

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____ 19 _____

All _____

Divisione _____

Prot. N. _____ *Posiz.* _____

OGGETTO: _____

Punto 9

A tale punto viene sostituito il paragrafo 3 dell'articolo 5 del Reg. CEE n. 2092/91.

La lettera g) di detto paragrafo prevede che "per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione".

L'attuazione di questa disposizione, per quanto attiene il nostro Paese, è stata già adottata dal 1993.

Con circolare n. GL842 del 27 aprile 1993 infatti, è stato fatto obbligo agli organismi di controllo riconosciuti, di utilizzare nella certificazione delle produzioni biologiche, dagli stessi controllate oltre alla denominazione dell'organismo stesso, il numero di codice affidato da questa Amministrazione.

Detto numero, in relazione all'esigenza di individuare più compiutamente l'organismo di controllo, dovrà essere preceduto dalla sigla identificativa del singolo Stato membro, in analogia a quanto stabilito con decisione della Commissione del 21 aprile 1993 inerente il contenuto dei codici da usare nella commercializzazione dei bovini.

Pertanto, per quanto riguarda il nostro Paese, il numero di codice già attribuito, dovrà essere preceduto dalle lettere "IT", come da prospetto riepilogativo allegato.

Le stesse considerazioni valgono per quanto viene indicato ai punti: 11 lettera e); e 12 lettera h e 23.

Punto 11

Le disposizioni del predetto punto consentono, in



Ministero delle Piosorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____

19. _____

Al _____

Divisione _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

via ordinaria, la possibilità di recare indicazioni in etichetta che facciano riferimento alla conversione all'agricoltura biologica, a decorrere al 1° gennaio 1996.

A partire dalla predetta data, i prodotti immessi sul mercato, dovranno riportare in etichetta la dizione "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" ed il prodotto dovrà essere costituito da un solo ingrediente di origine agricola.

Punto 16

Il paragrafo 3a) del nuovo articolo 6 prevede che "le sementi ed i materiali di riproduzione vegetativi non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico, possano essere utilizzati, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2000 e su autorizzazione dell'organismo competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo di Controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2".

In relazione a quanto sopra, la questione che si pone riguarda la "dimostrazione" da parte dell'operatore interessato di non aver potuto procurarsi sul mercato comunitario il materiale di riproduzione necessario alla propria azienda.

In merito data l'oggettiva difficoltà che gli operatori possono incontrare nel reperire materiale di riproduzione proveniente da agricoltura biologica, si avverte la necessità di costituire un "centro" di riferimento delle disponibilità di detto materiale in modo che, in caso di necessità, l'operatore possa ricorrere a questo per verificare la disponibilità di prodotti non reperibili sui circuiti mercantili ordinari.



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____ 19. _____

Al _____

Divisione _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

Nelle more della realizzazione di detto "centro" ed in considerazione della conosciuta scarsa produzione di materiale di riproduzione da agricoltura biologica, sia a livello nazionale che comunitario, gli Organismi di Controllo potranno accettare come prova sufficiente da parte degli operatori interessati, la dichiarazione degli stessi di utilizzo di materiale di riproduzione proveniente dai circuiti commerciali dell'agricoltura tradizionale, in quanto non disponibile, sui circuiti ordinari di riferimento, materiale di riproduzione da agricoltura biologica e sempreché gli organismi stessi non possano dimostrare il contrario agli operatori controllati.

Punto 17

Il paragrafo 6 bis, al punto 3, prevede che "in deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997" purché se ne riceva l'autorizzazione da parte dell'autorità competente ed alle condizioni indicate alle lettere b), c), d), e), f), dello stesso articolo 6 bis.

In merito, ritenendo che nella fase di avvio della nuova regolamentazione, sussistano oggettive difficoltà da parte degli operatori di utilizzare o fornire "piante intere destinate ad essere piantate per le produzioni vegetali" si concede agli Organismi di Controllo, la possibilità di consentire agli operatori agricoli l'utilizzo di materiale di riproduzione non altrimenti disponibile - anche a loro conoscenza - e sempreché ne sia stata resa apposita dichiarazione dagli stessi.

Punto 18

Il paragrafo 1 bis dell'articolo 7 prevede la possibilità di introdurre negli allegati tecnici del Reg. CEE n. 2092/91 (I e II) "prodotti" di impiego corrente prima



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____ 19__

Al _____

Divisione _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

dell'adozione dello stesso regolamento.

Al fine di consentire a questa Amministrazione di inoltrare apposita richiesta alla Commissione CEE, le parti in indirizzo vorranno far pervenire a questo Ministero per quanto a propria conoscenza, l'elenco dei prodotti utilizzati e non previsti dall'attuale Regolamentazione, accompagnati da specifiche relazioni tecniche nelle quali vengano illustrate, per ogni proposta, le caratteristiche del prodotto; il modo di azione; la tossicità e la pericolosità; le tipologie delle applicazioni effettuate in agricoltura biologica e quanto occorra per una completa documentazione storica.

Con l'occasione, si ritiene opportuno portare a conoscenza degli interessati che questa Amministrazione ha provveduto, con nota del 13 dicembre 1995 a reiterare precedenti richieste alla Commissione CE per l'inclusione di nuovi prodotti negli allegati II/B (Idrossido di rame; Polisolfuro di calcio; Assenzio e Neem) e II/C (macerato di ortica).

Punto 24

L'innovazione introdotta con la disposizione del presente punto, inerente i requisiti cui debbono rispondere gli organismi di controllo a decorrere al 1° gennaio 1998 e cioè di rispondenza alle condizioni delle norme EN45011 del 26 giugno 1989, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 del Reg. CEE n. 2092/91, è di notevole importanza.

Ciò, in quanto con detta integrazione, la Comunità intende introdurre elementi di valutazione uniformi tra i diversi Paesi membri per il riconoscimento degli organismi di controllo ed in tal modo rendere maggiormente equiparabili le produzioni da agricoltura biologica immesse sul mercato.

Per quanto attiene il nostro Paese, con il Decreto Legislativo n. 220/95 del 17 marzo si è sostanzialmente inteso



*Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali*

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____ 19__

M _____

Divisione _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

OGGETTO: _____

anticipare taluni contenuti principali da tale norma e gli organismi di controllo che verranno riconosciuti saranno valutati anche sotto questi aspetti.

Ciò, consentirà all'agricoltura biologica italiana di collocarsi tra i primi Paesi che andranno ad allinearsi a queste disposizioni.

Conclusioni

Con la presente circolare si sono intesi toccare alcuni punti tra quelli indicati nel Reg. CEE n. 1935/95 che a giudizio di questa Amministrazione avevano bisogno di alcune precisazioni e soprattutto di indicazioni sulla loro attuazione nel territorio nazionale.

Si resta, in ogni caso, a disposizione per quanto necessiti di approfondimento o chiarificazione.

IL DIRETTORE GENERALE

lettere.circola3/gg

Allegato

CODICI ORGANISMI DI CONTROLLO

N. D'ORDINE	CODICE	DENOMINAZIONE
1	IT AEB	AgriEcoBio
2	IT AIB	Associazione Italiana Agricoltura Biologica
3	IT ASS	Associazione Suolo e Salute
4	IT AMB	Associazione Marchigiana Agricoltura Biologica
5	IT BAC	Bio.Agri.Coop.
6	IT CPB	Consorzio Controllo Prodotti Biologici
7	IT DEM	Demeter - Associazione Tutela Qualità Biodinamica in Italia

lettere.cee3/gg